



Comune di
Ferrara di Monte Baldo

Regolamento Comunale
sull'imposta di soggiorno

(approvato con delibera Consiglio comunale n° 08 del 27.03.2019)

(modificato con delibera Consiglio Comunale n. Del

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferrara di Monte Baldo, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01.06.2019
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, ~~anche all'aria aperta, quali campeggi~~, aziende agrituristiche, ~~aree attrezzate per la sosta temporanea~~, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, disciplinata dalla competente legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio di Ferrara di Monte Baldo

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Ferrara di Monte Baldo, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale, entro i massimi di legge, nell'allegato A al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i *residence* e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno¹:
A. Minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
-

- B. Gli autisti di pullman (massimo 2) e 1 accompagnatore ogni 25 persone che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo o scolaresche oltre agli accompagnatori per disabili;
- C. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario;
- D. I portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore (se l'handicap non è evidente, l'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione medica);
- E. Gli appartenenti alle forze dell'ordine di ogni grado, che pernottano per esigenze di servizio.
- F. Dipendenti delle strutture stesse che soggiornano durante il servizio e i residenti a Ferrara di Monte Baldo
- G. Volontari di Prot. Civile per attività emergenziali o addestramenti o di associazioni che svolgono manifestazioni/esercitazioni concordate con la PA.
- H. I "trekkers", ovvero coloro che raggiungono il ns territorio a piedi o vi partono vs mete di percorsi organizzati e segnalati che prevedono credenziali o pellegrinaggi, come per esempio "il cammino delle scoperte; il sentiero di Maria; ecc."
- I. Il cicloturista (anche con e-bike)
- J. Chi raggiunge il territorio con auto "monofuel green", ovvero a propulsione "esclusiva" elettrica (EV o BEV), idrogeno (fuel cell), gpl o metano (allegare copia libretto)
- K. Tesisti di Laurea Magistrale o Dottorandi di ricerca in visita per la realizzazione di ricerche/tesi (allegare la dichiarazione del Dipartimento Universitario/Centro di ricerca di riferimento).

2) Ulteriori detrazioni possono essere approvate dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe;

Articolo 6 Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

La Giunta può approvare, contestualmente all'approvazione delle tariffe, riduzioni ulteriori.

Articolo 7 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ferrara di Monte Baldo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Ferrara di Monte Baldo dell'imposta di soggiorno dovuta, nel trimestre di riferimento a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Ferrara di Monte Baldo;
 - b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale;

Articolo 8

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ferrara di Monte Baldo sono tenuti a informare, in appositi spazi, ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Area servizi finanziari del Comune di Ferrara di Monte Baldo, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre il numero delle presenze del semestre precedente, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti;
4. La dichiarazione di cui al punto precedente è trasmessa al protocollo comunale su supporto cartaceo, o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Ferrara di Monte Baldo o nelle altre forme attivate dall'Amministrazione Comunale;
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Ferrara di Monte Baldo.
6. I gestori delle strutture ricettive, incaricati sulla base del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento sul c/c bancario del Comune di Ferrara di Monte Baldo dell'imposta di soggiorno, corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e sono conseguentemente tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.

La dichiarazione di cui al punto 2) del presente articolo, effettuata nelle modalità previste dal successivo punto 3) , vale quale "conto giudiziale"

7. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'art.4 comma iter, del D.Lgs 14.3.2011 n. 23, introdotto dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 9

Disposizione in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La mancata esibizione della documentazione di cui al c.2 comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 250,00 (art. 7 –bis D.Lgs 267/2000);
5. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo. Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nel caso in cui la struttura ricettiva non abbia provveduto all'invio della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento e/o al riversamento al Comune dell'imposta entro i termini previsti dal presente Regolamento, l'ufficio competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, emette avviso di accertamento determinando l'imposta sulla base dei pernottamenti calcolati secondo il numero dei posti letto autorizzati (potenzialità ricettiva) per l'intera durata del periodo di imposta.
Resta impregiudicata la facoltà da parte del gestore di produrre idonea documentazione comprovante l'effettiva entità dei pernottamenti.

Articolo 11 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Ente a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con il pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la richiesta da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.06.2019
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. Per esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di variare i termini previsti dagli art.7 e 8 del presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.